

Allegato "F" alle deliber. n. 82 del 20/6/13



PROTOCOLLO D'INTESA TRA ANIA E UNIONCAMERE

L'Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici (di seguito ANIA) e l'Unione Italiana delle Camere di commercio (di seguito Unioncamere),

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo n. 23 del 2010, recante "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", ed in particolare gli articolo 2, comma 2, lett. g), e l'articolo 7;

VISTO l'articolo 2, comma 1 e l'articolo 2, comma 9, lettere g) e h) dello Statuto dell'Unioncamere approvato con delibera assembleare n. 8 del 13.12.2007 e con D.P.C.M. DEL 21.4.2008 pubblicato nella G.U. del 7.6.2008;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante "l'attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno n.69 del 2009 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione";

VISTO in particolare l'articolo 5, comma 1, che ricomprende tra le materie oggetto di condizione di procedibilità i contratti assicurativi, le controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti e le controversie in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;

VISTA la previsione contenuta nella legge n. 10 del 26 febbraio 2011 che ha fissato al 20 marzo 2012 l'entrata in vigore della condizione di procedibilità della mediazione relativamente alle controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pignetti)

W

Me

VISTE le "Linee guida per la gestione della mediazione ai fini conciliativi in materia assicurativa" (di seguito Linee Guida ANIA) predisposte dall'ANIA e allegate al presente protocollo d'intesa (ALLEGATO 1);

VISTO il Regolamento di mediazione approvato da Unioncamere con Delibera del Comitato Esecutivo del 21 settembre 2011;

PREMESSO CHE:

- le Camere di commercio, tra le proprie finalità istituzionali annoverano la gestione di servizi di composizione alternativa delle controversie in condizioni di neutralità, imparzialità ed indipendenza;
- le Camere di commercio hanno realizzato una rete di servizi di conciliazione uniforme su tutto il territorio nazionale e intendono consolidare e sviluppare la loro attività anche nel settore delle assicurazioni;
- le Camere di commercio hanno adeguato i servizi di mediazione al d.l. 180 del 4 novembre 2010 e s.m.e i. ed hanno provveduto ad iscriversi ex novo e ad aggiornare e confermare la propria iscrizione al Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia;
- al 31 dicembre 2011 risultano iscritti al Registro del Ministero della Giustizia 93 Organismi camerali, che hanno adottato procedure e tariffe perfettamente in linea con quelle approvate dall'Unioncamere il 21 settembre 2011;
- l'ANIA ha interesse a sviluppare insieme con Unioncamere, Ente che svolge il ruolo istituzionale di rappresentanza e coordinamento delle Camere di commercio, un modello di riferimento da applicare a tutte le procedure di conciliazione camerali, svolte in materia di contratti assicurativi, di

risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti e di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, anche per contribuire alla diffusione dell'istituto della mediazione come strumento per l'effettiva tutela degli utenti e delle Imprese del settore, attraverso la rete territoriale dei servizi di mediazione offerti dalle Camere di commercio;

- nell'ambito del ruolo e delle competenze attribuite alle Camere di commercio, con riguardo alle procedure relative al settore delle assicurazioni, l'ANIA ed Unioncamere ritengono di stabilire un rapporto di collaborazione sulla base di uno specifico Protocollo di intesa;

CONCORDANO

di regolare e sviluppare la collaborazione di cui in premessa, nei termini di seguito indicati, attraverso il seguente

Protocollo d'intesa.

Articolo 1

(Ambito di collaborazione)

L'ANIA e l'Unioncamere, con il presente Protocollo, intendono individuare i principi e le metodologie contenute nelle Linee Guida ANIA - allegate al presente Protocollo d'intesa e conformi al Regolamento di Mediazione dell'Unioncamere e ai principi della mediazione civile e commerciale (d.lgs. n. 28/ 2010 e successivi decreti di attuazione) - applicabili alle procedure di ADR (*Alternative Dispute Resolution*), anche al fine di garantire uniformità di trattamento sul tutto il territorio nazionale.

Articolo 2

(Linee programmatiche ed esecutive della collaborazione)

1. L'accordo di collaborazione tra l'ANIA e l'Unioncamere è volto in particolare ad assicurare l'applicazione di metodologie comuni da parte dei differenti enti camerali al fine di consentire, grazie anche all'impegno organizzativo e di coordinamento da parte di Unioncamere, l'offerta di un servizio professionale di mediazione che garantisca l'accesso alla tutela dei diritti degli utenti e delle imprese;
2. In particolare l'ANIA e l'Unioncamere al fine di valorizzare l'esperienza, le procedure e l'organizzazione che le Camere di commercio fino ad oggi hanno condotto, concordano sulla possibilità di poter fare riferimento alle Linee guida ANIA con l'applicazione delle seguenti modifiche:
 - a. le motivazioni delle parti della mancata partecipazione non vanno allegate al verbale, come previsto dalle Linee Guida, ma sono allegate al fascicolo della mediazione;
 - b. è fatta salva la possibilità per la Camera di commercio di avvisare le parti coinvolte nelle mediazioni sull'opportunità di invitare anche la compagnia di assicurazione, tale invito, comunque, deve essere effettuato a cura delle parti;
 - c. per la materia assicurativa, la modulistica già adottata dalle Camere di commercio e predisposta sulla base delle indicazioni di Unioncamere, dovrà essere integrata con informazioni di particolare rilievo quale il numero della polizza e/o il numero del sinistro, la targa del veicolo o dei veicoli eventualmente coinvolti;

- d. per le controversie concernenti il danno da responsabilità civile in materia sanitaria la Camera di commercio avvisa le parti coinvolte nella mediazione sulla opportunità di informare (dandone mera notizia) la compagnia di assicurazione che copre la responsabilità civile medica.

Articolo 3

(Contenuti e modalità di esecuzione della collaborazione)

1. L'Unioncamere metterà a disposizione degli utenti e delle imprese assicuratrici la mediazione delle Camere di commercio sulla base dei regolamenti di procedura attualmente in vigore, conformi al Regolamento unico di conciliazione approvato dall'Unioncamere nel settembre 2011, alle relative regole deontologiche ed ai tariffari già esistenti su tutto il territorio nazionale.
2. L'Unioncamere, inoltre, garantirà che la gestione dei servizi di mediazione delle Camere di commercio avvenga secondo i principi della normativa nazionale e comunitaria, in ossequio alle Linee guida ANIA e in ossequio alle linee programmatiche di cui all'articolo 2.
3. L'Unioncamere effettuerà, su base semestrale, il monitoraggio dell'andamento delle attività di mediazione svolte presso le singole Camera di commercio, con riferimento a modalità, tempi, valore medio delle controversie, esiti delle istanze.
4. L'ANIA metterà a disposizione dell'Unioncamere i dati sul contenzioso in materia di contratti di assicurazione, relativamente alle controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti e alle controversie di risarcimento del danno da responsabilità medica.

5. L'ANIA diffonderà tra le imprese di assicurazione che hanno aderito alle Linee Guida i contenuti del presente Protocollo al fine di promuovere l'utilizzo dei servizi di mediazione delle Camere di commercio.
6. L'ANIA si impegna a fornire all'Unioncamere, entro 30 gg dalla sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa, l'elenco delle Imprese di assicurazione che hanno aderito alle Linee Guida comprensivo dei riferimenti dei referenti territoriali individuati dalle compagnie di assicurazione.

Articolo 4 ***(Profili didattici e formativi)***

1. L'ANIA parteciperà alle iniziative di formazione ed informazione rivolte ai mediatori ed al personale addetto dei servizi di conciliazione, promuovendo altresì iniziative didattiche in collaborazione con Unioncamere.
2. L'Unioncamere coinvolgerà l'ANIA nelle proprie iniziative informative, in modo da offrire adeguata comunicazione alle imprese circa la mediazione nelle materie di competenza dell'ANIA.

Articolo 5 ***(Integrazioni e modifiche)***

1. Il presente Protocollo potrà essere integrato e modificato di comune accordo tra le parti firmatarie, anche in seguito ad eventuali cambiamenti a livello normativo o eventuali nuove esigenze emerse dalle verifiche previste a all'art. 7.

Articolo 6 **(Durata)**

1. L'ANIA e l'Unioncamere convengono che il presente Protocollo ha natura sperimentale ed avrà la durata di due anni dalla data della sua sottoscrizione.
2. L'ANIA e l'Unioncamere si impegnano al termine dei primi 6 mesi di efficacia del presente Protocollo ad effettuare congiuntamente una verifica sull'andamento delle attività oggetto del Protocollo stesso. Le parti si impegnano altresì ad effettuare una ulteriore verifica, prima della scadenza, per valutare l'opportunità di prolungare la collaborazione e le attività previste nel Protocollo.

Articolo 7 **(Gruppo di lavoro)**

1. L'ANIA e l'Unioncamere si impegnano a costituire un Gruppo di Lavoro, composto da 4 membri: due nominati dall'ANIA e due nominati dall'Unioncamere. I componenti del Gruppo di Lavoro saranno designati entro 90 gg dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo.

Il Gruppo di lavoro nominerà al suo interno il coordinatore.

Il Gruppo di lavoro avrà le seguenti finalità:

- predisporre iniziative di informazione per l'applicazione e l'implementazione del presente Protocollo nonché per consentire un'adeguata diffusione dell'accordo e per favorire la conoscenza e l'effettivo utilizzo delle procedure di conciliazione;
- realizzare iniziative congiunte di formazione ed informazione sulla conciliazione e sulle tematiche più rilevanti del settore delle comunicazioni elettroniche, anche avvalendosi della collaborazione di Universitas Mercatorum (Università Telematica delle Camere di

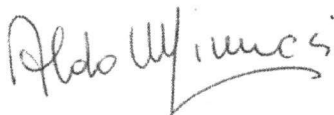
commercio iscritta all'elenco degli Enti di formazione del Ministero della Giustizia);

- analizzare gli esiti delle attività di sperimentazione avviate sulla base del presente Protocollo;
- concordare ed aggiornare i dati da rilevare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del presente protocollo, realizzando un apposito osservatorio.

Roma, 4 aprile 2012

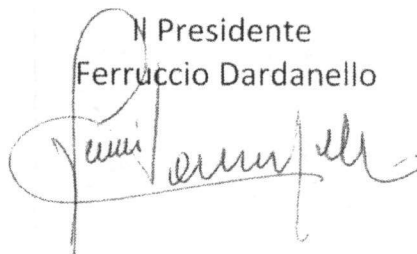
Per ANIA

Il Presidente
Aldo Minucci



Per Unioncamere

Il Presidente
Ferruccio Dardanello



Allegato 1

**LINEE GUIDA
PER LA GESTIONE DELLA MEDIAZIONE A FINI CONCILIATIVI
IN MATERIA ASSICURATIVA**

L'Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici (di seguito ANIA), in considerazione della peculiarità della materia assicurativa e nell'intento di facilitare la partecipazione delle imprese assicuratrici, degli assicurati e dei danneggiati alla procedura di mediazione a fini conciliativi disciplinata dal decreto lgs 4 marzo 2010, n. 28 e dal relativo decreto di attuazione (D.M. 18 ottobre 2010, n.180), ha individuato le seguenti Linee Guida procedurali alle quali Imprese assicuratrici e Organismi di mediazione (di seguito ODM) registrati presso il Ministero della Giustizia possono aderire.

L'adesione alle presenti Linee Guida è libera e volontaria. Essa comporta il rispetto di tutte le regole ivi previste. All'atto di adesione imprese assicuratrici e ODM si dichiarano consapevoli del fatto che:

- ANIA renderà pubblico e manterrà aggiornato l'elenco degli aderenti sul proprio sito internet,
- qualora venga rilevato il mancato rispetto delle presenti Linee Guida l'ANIA, previa richiesta di chiarimenti e successiva contestazione, potrà procedere alla cancellazione dall'elenco dell'ente interessato.

L'adesione alle presenti Linee Guida non può essere utilizzata a fini pubblicitari dagli ODM e dalle imprese assicuratrici aderenti nei confronti della propria clientela o degli utenti.

Eventuali variazioni alle presenti Linee Guida comporteranno la libertà di tutti i soggetti aderenti di revocare unilateralmente l'adesione data in precedenza, entro un mese dalla formale comunicazione da parte di ANIA delle variazioni stesse.

Per tutto quanto non previsto dalle presenti Linee Guida vale quanto disciplinato dal Decreto lgs n. 28/2010, dal D.M. di attuazione e dal regolamento di ogni ODM aderente.

1. Trasparenza

Gli ODM aderenti rendono conoscibili tramite il proprio sito internet:

1. l'eventuale specializzazione dell'ODM in determinate materie (es. r.c. medica, r.c. auto etc.);



2. l'esistenza di eventuali accordi con altri ODM per la gestione e la trattazione delle istanze ricevute, fermo restando che tutti gli ODM facenti parte dell'accordo devono aderire alle presenti linee guida;
3. le procedure e i criteri di designazione dei mediatori;
4. gli elenchi dei mediatori ed eventuali rispettive specializzazioni (nominativo, titolo professionale);
5. le tabelle utilizzate per la quantificazione delle spese di mediazione;
6. i criteri di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti nominati dal mediatore.

2. Domanda di mediazione per controversie in materia assicurativa

L'ODM si impegna a richiedere alla parte istante una serie di informazioni specifiche di natura assicurativa ed utili ad una corretta istruzione della pratica:

- i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza ovvero, per le mediazioni riferite controversie relative alla circolazione dei veicoli, i numeri di targa dei veicoli coinvolti.);
- il nominativo dell'impresa assicuratrice che ha trattato il sinistro;
- limitatamente alle controversie su sinistri r.c. auto, l'informazione che si è completata la procedura d'offerta prevista dagli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni, con il relativo esito (somma offerta, comunicazione di mancata offerta, assenza di comunicazione da parte dell'impresa di assicurazione entro i termini previsti dai citati articoli);
- indicazione delle altre parti chiamate dall'istante alla mediazione;

Per le controversie concernenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità civile medica, l'ODM verifica presso il soggetto invitato alla mediazione l'esistenza di una polizza di assicurazione e, in caso positivo, provvede ad avvisare l'impresa assicuratrice coinvolta.

Per facilitare la raccolta delle informazioni presso l'istante e la loro trasmissione all'impresa, gli ODM utilizzano il modulo allegato alle presenti Linee Guida ovvero ne integrano i contenuti nei propri formulari.

3. Comunicazioni tra impresa assicuratrice e ODM

La domanda presentata dall'assicurato o dal danneggiato viene inoltrata all'impresa assicuratrice a cura dell'ODM all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'impresa in sede di sottoscrizione delle presenti Linee Guida.

L'istanza di mediazione formulata dall'impresa assicuratrice, l'accettazione della procedura da parte della stessa in qualità di parte chiamata e tutte le comunicazioni tra l'Impresa e

dl
Re

l'ODM, salvo diverso accordo, vengono effettuate, preferibilmente per posta elettronica, utilizzando l'indirizzo indicato dall'impresa medesima nell'istanza o nell'adesione alla specifica procedura di mediazione.

La motivazione addotta dall'impresa assicuratrice (es. dati identificativi della polizza errati, carenza di copertura assicurativa, impresa non tenuta alla gestione del sinistro, ecc.) in merito alla sua eventuale mancata partecipazione all'incontro di mediazione dovrà essere allegata al verbale che il mediatore redigerà per certificare la mancata partecipazione di una delle parti al procedimento.

4. Fissazione della data del primo incontro di mediazione

La data prevista per il primo incontro di mediazione viene comunicata all'impresa assicuratrice con un preavviso di 15 giorni lavorativi. L'impresa assicuratrice comunica le motivazioni della sua eventuale mancata partecipazione almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.

5. Calendarizzazione degli incontri

Ogni ODM aderente alle presenti Linee Guida valuterà la possibilità di concordare con le singole imprese aderenti dei giorni fissi di calendario per gli incontri di mediazione.

6. L'incontro di mediazione e la formulazione della proposta del mediatore

Nella prima riunione il mediatore incontra personalmente le parti, eventualmente assistite da un professionista di propria fiducia, per chiarire le proprie posizioni al fine di consentire il raggiungimento di un accordo.

Il rappresentante dell'impresa assicuratrice può partecipare all'incontro di mediazione anche attraverso sistemi di comunicazione a distanza.

Nelle controversie che lo richiedano, il mediatore, previo accordo delle parti, nomina un esperto scelto tra quelli iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali.

La verbalizzazione della proposta di conciliazione da parte del mediatore viene effettuata solo su richiesta di tutte le parti del procedimento.

La proposta di conciliazione non viene effettuata in caso di mancata partecipazione di una delle parti al procedimento. In tal caso il mediatore redige processo verbale in cui dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento indicando le eventuali motivazioni.

Handwritten initials

7. *Spese di mediazione*

Le imprese assicuratrici aderenti avranno la possibilità di corrispondere all'ODM tutte le spese tramite bonifico bancario in un'unica soluzione all'esito della procedura e previa emissione della fattura. ODM e Imprese possono prevedere forme di regolazione contabile con un unico saldo riferito a più procedure espletate in un periodo temporale predeterminato.

L'ODM rende noto, nella comunicazione della domanda di mediazione all'impresa, lo scaglione di riferimento identificato per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile; così qualificato dalle parti. L'ODM rende, altresì, noto il criterio di scelta del valore di riferimento in caso di divergenza tra le parti sulla stima.

* * *

Allegato

Modulo tipo per informazioni rilevanti relative a domanda di mediazione in materia assicurativa

ALL.

MODULO TIPO DI DOMANDA DI MEDIAZIONE IN MATERIA ASSICURATIVA

Alla segreteria dell'Organismo di mediazione _____, iscritto al n. del registro degli organismi deputati alla gestione delle conciliazioni – Ministero della Giustizia.

Sezione 1 - Parti della controversia

**PARTE ISTANTE
(persona fisica)**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
e residente in via _____ n° _____ CAP _____ città _____ prov. _____
Codice Fiscale / P.IVA _____ telefono _____ tel. cellulare _____ fax _____
email _____ segnalare se è P.E.C. sì q no q ,

in proprio, ovvero rappresentato con mandato a conciliare (come da delega in allegato) da:

_____ titolo _____ nato il _____ a _____
residente (o con studio) in via _____ n° _____ CAP _____ città _____ prov. _____
Codice Fiscale / P.IVA _____ telefono _____ tel. cellulare _____ fax _____
email _____ segnalare se è P.E.C. sì q no q ,

(persona giuridica)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
e residente in via _____ n° _____ CAP _____ città _____ prov. _____
Codice Fiscale / P.IVA _____
q legale rappresentante
q rappresentante con mandato a conciliare conferito come da delega allegata
dell'impresa; ragione sociale _____ Codice fiscale / P. IVA _____
con sede in via _____ n° _____ CAP _____ città _____ prov. _____
telefono _____ tel. cellulare _____ fax _____
email _____ segnalare se è P.E.C. sì q no q ,

CHIEDE DI AVVIARE UN TENTATIVO DI MEDIAZIONE NEI CONFRONTI DI

**PARTE INVITATA
(Persona fisica)**

Sig. _____ nato/a a _____ il _____
e residente in via/piazza _____ città _____ CAP _____
Codice Fiscale / P.IVA _____ telefono _____ tel. cellulare _____ fax _____
email _____ segnalare se è P.E.C. sì q no q , in proprio,

(Persona giuridica)

Ragione sociale _____
con sede in via _____ n° _____ CAP _____ città _____ prov. _____
Codice Fiscale / P.IVA _____ telefono _____ fax _____
email _____ specificare se PEC _____ sì q no

He d

ALTRE PARTI INVITATE ALLA MEDIAZIONE

Sezione 2 – Ambito della controversia:

- 1 q **Controversia derivante da contratto assicurativo**
- q Numero della polizza e impresa che la ha emessa _____
- q Numero del sinistro, e impresa che lo ha assegnato, data del sinistro _____
- q Denominazione dell'Impresa assicuratrice che ha trattato il sinistro (se diversa dalla parte invitata alla mediazione) _____
- q Indicazione delle altre parti chiamate alla mediazione da chi presenta l'istanza: _____
- 2 q **Controversia in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli o natanti**
- q Denominazione dell'impresa assicuratrice che ha trattato il sinistro* _____
- q Numero e data del sinistro* _____
- q Numero della polizza* _____
- q Targhe dei veicoli coinvolti* _____
- q Esiti della procedura d'offerta prevista dagli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni*:
- q importo offerto dall'impresa assicuratrice: euro _____
- q l'impresa ha comunicato di non procedere ad alcuna offerta _____
- q assenza di comunicazione dell'impresa allo spirare del termine per la formulazione dell'offerta di risarcimento _____
- q il sinistro è stato gestito con procedura di risarcimento diretto ex art. 149 del CdA _____
- q il sinistro è stato gestito con procedura terzi trasportati ex art. 141 del CdA _____
- 3 q **Controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità civile medica**
- q Denominazione dell'impresa assicuratrice eventualmente coinvolta _____

Sezione 3 – Oggetto, ragioni della pretesa, valore

- q **OGGETTO DELLA CONTROVERSIA**
- _____
- _____
- _____
- q **RAGIONI DELLA PRETESA**
- _____
- _____
- _____
- q **VALORE INDICATIVO**
- _____
- _____

Sezione 4 – Dichiarazioni dell'istante

q L'istante dichiara

q di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione

q di essere consapevole delle possibili e motivate esigenze organizzative relativamente alla fissazione del primo incontro di mediazione che, pertanto, potrebbe essere fissato in data diversa da quella prevista dall'art. 8, comma 1, del d.lgs 4 marzo 2010 n. 28.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasinetti)

